



CITTA' DI FISCIANO

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
PARTE ECONOMICA
ANNO 2024
PREINTESA**

Le Delegazioni trattanti, ritualmente convocate in data odierna, dopo ampia discussione;

stipulano

**LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - PARTE
ECONOMICA - UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024**

1. la Delegazione trattante di parte pubblica costituita, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, nelle seguenti persone:

Dr. Matteo FIMIANI Presidente	Segretario Generale Responsabile Servizio Personale		
Dott.ssa Anna Maria ANASTASIO Componente	Responsabile Settore Finanziario		
Dott. Maurizio TRAMONTANO Componente	Responsabile Settore Affari Istituzionali		
Dott.ssa Clementina PACILEO Componente	Responsabile Settore Amministrativo - Entrate Tributarie		
Ing. Michele CITRO	Responsabile Settore Tecnico		
Dott. Francesco S. DELLA BELLA Componente	Responsabile Settore Vigilanza		

2. la Delegazione di parte sindacale così costituita:
La RSU

Ing. Giuseppe VERTULLO		
Rag. Angelo D'AURIA		
Geom. Giuseppe MAIELLARO		
Sig. Gerardo MAIONE		

I rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del vigente CCNL

	CISL/FP	
	FP- CGIL	
	UIL-FPL	
	CSA	

Letto, confermato, sottoscritto

PREMESSA

Le parti richiamano:

- il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16 novembre 2022;
- il Contratto collettivo decentrato - parte giuridica - sottoscritto in data 29 dicembre 2023;
- la deliberazione della G.C. n. 161 dell'08/11/2024 ad oggetto: *"Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa di parte economica anno 2024, relativamente al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni Locali"*;
- la quantificazione del fondo per le risorse decentrate anno 2024, come costituito con determinazione R.G. n. 647 del 04/11/2024 a firma del Responsabile del Settore Finanziario.

RIPARTO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' DELL'ESERCIZIO 2024

1. Le parti prendono atto che l'ammontare delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane da destinare alla contrattazione decentrata per l'anno 2024 è pari a **€ 225.649,91**, comprensive delle somme destinate ad incentivi/compensi previsti da specifiche disposizioni di legge e di contratto, e convengono che sia ripartito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

ARTICOLO 1 - UTILIZZO DEL FONDO (ex art. 80 CCNL 16.11.2022)

1. Le parti prendono atto che una quota del fondo per le risorse decentrate è destinata a finanziare i seguenti istituti "stabili":

a) Finanziamento degli incrementi retributivi collegati ai c.d. differenziali stipendiali (progressione economica all'interno dell'area) nelle categorie secondo la disciplina di cui all'art. 14 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 ed in ossequio ai criteri e modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa. In tale voce sono ricomprese anche le risorse vincolate al pagamento del differenziale stipendiale del personale in servizio assunto in cat. B3 e D3.

Le risorse destinate al finanziamento ed al pagamento dei differenziali di progressione economica al personale dipendente in servizio già beneficiario delle stesse in quanto acquisite in anni precedenti ai sensi dell'art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 16.11.2022 ammontano ad **euro € 62.288,85**.

Per l'anno 2023 sono state previste e destinate somme per l'attribuzione dei differenziali di progressione economica orizzontale, in attesa ancora di essere assegnate, per un totale complessivo di **€ 9.850,00**, secondo i termini e le condizioni previste dal contratto decentrato anno normativo 2023/2025 sottoscritto in data 29

dicembre 2023 - allegato A “Definizione delle procedure per le progressioni economiche all’interno delle aree”.

Il predetto importo è stato ricalcolato tenendo conto dei dipendenti che dovranno risultare vincitori della procedura selettiva per l’attribuzione delle P.E.O. per l’anno 2023, in corso di espletamento, così determinato:

- n. 2 dipendenti Area Operatori Esperti
- n. 5 dipendenti Area Istruttori
- n. 3 dipendenti Area Funzionari – E.Q.

b) Finanziamento indennità di comparto (art. 33 C.C.N.L. 22/01/2004) nella misura di cui allo stesso articolo 33, comma 4, lett. b) e c).

A tal fine per l’anno 2024 sono state prelevate dal fondo di produttività risorse pari a **euro € 17.572,49.**

Ai sensi del comma 5, art. 33, C.C.N.L. 22/01/2004, le quote di indennità prelevate dalle risorse decentrate sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

c) Finanziamento delle indennità che continuano ad essere corrisposte al personale appartenente all’ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL 06.07.1995.

A tal fine per l’anno 2024 risultano vincolate nel fondo di produttività risorse pari a **euro 0.**

d) Sono inoltre rese nuovamente disponibili le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale in servizio o acquisizione di area superiore (c.d. progressione verticale) nell’anno precedente (2023).

A tal fine per l’anno 2024 si sono rese nuovamente disponibili risorse pari a **euro 11.354,73.**

e) Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

A tal fine per l’anno 2024 si sono rese nuovamente disponibili risorse pari a **euro 18.076,00.**

TOTALE VOCI PUNTI a)+b)+c) = euro 89.711,34

TOTALE VOCI PUNTI d) + e)= euro 29.430,73.

2. Quindi, dedotte le quote a destinazione storica o vincolata di cui ai punti a), b), c), e rese nuovamente disponibili le quote alla contrattazione decentrata le somme di cui ai punti d), e), le risorse attualmente disponibili ammontanti ad euro **€ 169.758,66** vengono utilizzate per compensare attività e condizioni di lavoro, particolari responsabilità, altre indennità contrattuali dovute nonché per finanziare i differenziali stipendiali di progressione economica ed, in via residuale, la performance individuale e collettiva, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, secondo le destinazioni di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 2 - INDENNITÀ DI CONDIZIONI DI LAVORO (*ex art.70 bis del CCNL 21.05.2018, art. 84 bis del CCNL 16.11.2022 ed art. 11 CCDI, comma 1 punti A-B-C*).

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, per come disciplinate nell'art. 14 CCDI parte normativa, viene corrisposta un'unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le seguenti misure:

A) Espletamento di attività esposta a rischio	euro 3,00 al giorno	Euro ____
B) Espletamento di attività disagiata	euro 2,00 al giorno	Euro ____
C) Espletamento di maneggio valori	C1) media mensile di valori di cassa maneggiati inferiore ad € 500,00: indennità di 1,00 euro; C2) media mensile di valori di cassa maneggiati compresi tra € 500,00 ed € 1.000,00: indennità di 2,00 euro; C3) media mensile di valori di cassa maneggiati superiore ad € 1.000,00: indennità di 3,00 euro.	Euro <u>600,00</u>

2. La suddetta indennità è corrisposta in relazione ai giorni di effettivo svolgimento delle attività incentivate ed alle figure professionali previste nella parte generale dell'art. 11 del CCDI di parte normativa, cui si fa integrale ed espresso rinvio, per un importo complessivo pari ad € **600,00**.

ARTICOLO 3 - INDENNITÀ DI TURNO (*ex art. 23 CCNL 21.05.2018, art. 7, comma 4, lett. l), z) ac), art. 24 CCDI*)

1. Per la disciplina dell'indennità di turno, si fa riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. del 21.5.2018.

2. Ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previste le seguenti risorse:

	Servizio in turno	n. addetti	Somma prevista
1	Servizio Polizia Locale	7	€ 14.500,00

ARTICOLO 4 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ (*ex art. 24 del CCNL 21.05.2018, art. 7, comma 4, lett. i, k CCNL 16.11.2022, art. 23 CCDI*)

1. L'indennità di reperibilità è corrisposta, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21.5.2018.

2. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

	Servizi per cui è stata istituita la pronta	n.	Somma prevista
--	--	-----------	-----------------------

	reperibilità	addetti	
1	Servizio di stato civile	2	€ 14.500,00
2	Servizi Tecnici	7	
3	Servizi di Vigilanza	7	

ARTICOLO 5 - INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (*ex art. 84 del CCNL 16.11.2022 ed art. 12 del CCDI + allegata disciplina*).

1. In attuazione all'articolo 7, comma 4, lettera f), del CCNL-2022, l'indennità prevista dall'art. 84, del medesimo CCNL, viene erogata per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione dell'ente, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ.

2. Nello specifico essa è riconosciuta secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 12 del CCDI normativo, come revisionato con verbale sindacale del 25/01/2024, nel rispetto delle misure determinate con riferimento alle singole posizioni o incarichi di specifica responsabilità in sede di contrattazione decentrata integrativa - allegato B) al CCDI di parte normativa.

3. L'importo destinato al finanziamento per tale indennità è complessivamente determinato in euro **45.399,62**, che tiene conto del riparto tra le varie unità organizzative dell'Ente sulla base delle unità di personale interessate effettuato in sede di Conferenza dei Responsabili dei Settori, giusta verbale prot. n. 1519 del 16/01/2024.

4. In tale importo confluisce anche l'indennità di funzione destinata al personale di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. w del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 17 del CCDI di parte normativa.

ARTICOLO 6 - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO (*ex art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018, art. 7, comma 4, lett. c) ed art. 16 del CCDI*).

1. Tale indennità è riconosciuta al personale coinvolto in via continuativa in servizi esterni di vigilanza, per un importo complessivo di **€ 2.500,00**. La misura dell'indennità viene stabilita in un importo compreso tra un minimo ed un massimo giornaliero sulla base di una tabella di graduazione disciplinata nel CCDI di parte normativa che tiene conto della differenza tra servizio appiedato e non e della necessità che il servizio esterno, nell'arco della giornata, sia superiore almeno alla metà dell'orario di lavoro.

ARTICOLO 7 - COMPENSI PER MESSI NOTIFICATORI (*ex art. 67, comma 3, lettera f) CCNL 21.05.2018 - art. 80, comma 2, lett. h) CCNL 16.11.2022, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000 - art. 13.4 CCDI parte normativa*).

1. Una quota parte del rimborso spese per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria può essere destinata all'erogazione degli incentivi per la produttività dei messi notificatori comunali.

2. Le modalità e la misura dell'importo da destinare a tale specifica attività sono disciplinate in sede di contrattazione decentrata di parte normativa all'art. 13.4, cui si rinvia.

3. A tal fine l'Ente risulta aver riscosso a tale titolo una somma complessiva di euro **592,86**.

4. L'importo di € **474,29**, corrispondente alla percentuale dell'80% delle somme complessivamente introitate nell'anno precedente, viene riconosciuto a n. 1 messo notificatore comunale per l'attività di notificazione degli atti dell'Amministrazione Finanziaria. **Esso si intende comprensivo di oneri riflessi ed IRAP.**

ARTICOLO 8 - DIFFERENZIALI STIPEDIALI (EX PROGRESSIONI ORIZZONTALI) ALL'INTERNO DELL'AREA *(ex art. 14 CCNL 16.11.2022 ed allegato A al CCDI).*

1. I differenziali stipendiali di progressione economica sono attribuiti in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

2. Per l'anno corrente è previsto il riconoscimento di differenziali stipendiali (ex P.E.O.) ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Fisciano nell'anno 2024 aventi titolo in misura non superiore al 50% del personale dell'Ente per ciascuna area di inquadramento ed in ogni caso in misura complessivamente non superiore al 50% di tutti gli aventi diritto.

3. Le parti danno e prendono atto che non vi sono dipendenti inquadrati nell'Area degli Operatori.

4. Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina del riconoscimento del presente istituto trovano applicazioni i criteri, le procedure e le metodologie fissate nel citato CCDI di parte normativa 2023-2025.

5. Per l'anno 2024 tra gli aventi diritto titolati a partecipare alla procedura selettiva di assegnazione dei differenziali stipendiali risultano n. 2 dipendenti dell'Area Operatori Esperti, n. 8 dipendenti dell'Area Istruttori e n. 8 dipendenti dell'Area Funzionari - E.Q. Il predetto dato è stato calcolato tenendo conto dei dipendenti che dovranno risultare vincitori della procedura selettiva per l'attribuzione delle P.E.O. per l'anno 2023, in corso di espletamento, così determinato:

- n. 2 dipendenti Area Operatori Esperti
- n. 5 dipendenti Area Istruttori
- n. 3 dipendenti Area Funzionari - E.Q.

6. Per l'anno 2024 quindi si prevedono le seguenti progressioni all'interno di ciascuna area:

AREA	PROGRESSION I NUMERO	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO	NOTE
Operatori	0	0	0	Assenza di personale nell'area
Operatori esperti	1	€ 650	€ 650	
Istruttori	4	€ 750	€ 3.000	
Funzionari e EQ	4	€ 1.600	€ 6.400	

7. L'importo destinato al presente istituto per l'anno 2024 è stimato in € **10.050,00**.

8. Il costo complessivo può subire delle variazioni in aumento, per l'Area Istruttori

e Area Funzionari e EQ, qualora sia interessato personale delle Sezioni speciali, ex articoli 92, 96, 102 e 106 CCNL-2022.

ARTICOLO 9 - RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA.

1. Le risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al presente titolo nonché dalle economie di fondo rivenienti dall'anno precedente.

2. Le risorse destinate alla performance individuale e organizzativa e al miglioramento dei servizi sono fissate, per il corrente anno, in un importo complessivo pari a **€ 82.209,04.**

A) PERFORMANCE INDIVIDUALE COLLEGATA AGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2023 E MAGGIORAZIONE DEL 30% DEL PREMIO PREVISTO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE.

Nell'ambito di ciascun Settore sono stati definiti ed assegnati obiettivi specifici e di carattere operativo che saranno oggetto di valutazione alla fine dell'anno corrente da parte dei rispettivi Responsabili di Settore. Per tali obiettivi volti ad incentivare la **PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE** viene destinata una somma complessiva pari ad **€ 53.895,35 (corrispondente ad una percentuale minima del 70% del risorse contrattabili disponibili al netto delle somme destinate al finanziamento delle indennità contrattuali ed i differenziali stipendiali di progressione economica)**. Tali obiettivi sono stati assegnati ai dipendenti in forza a ciascuna unità organizzativa, sulla scorta degli obiettivi assegnati ai singoli Responsabili dei Settori dal PIAO - sezione Piano della performance 2024/2026 Piano Dettagliato degli Obiettivi 2024 e dal PEG 2024-2026, E.F. 2024, come approvati rispettivamente con deliberazioni di G.C. n. 80 del 23/04/2024 e n. 114 del 08.07.2024 e ss.mm.ii.

Le parti contraenti, in applicazione dell'art. 81 del CCNL del 16.11.2022 e della disciplina dell'art. 15 del CCDI 2023-2025, danno atto che il **PREMIO INDIVIDUALE DI PRODUTTIVITA'** è dettagliatamente regolato dall'art. 15 del CCDI 2023-2025. Al finanziamento di tale istituto è destinata la somma di **€ 3.650,98.**

B) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COLLEGATA AGLI OBIETTIVI DI AMMINISTRAZIONE.

Al perseguimento degli obiettivi di **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA** collegati al raggiungimento di obiettivi trasversali alle unità operative dell'Ente (obiettivi generali dell'Amministrazione) è destinata un'ulteriore parte delle risorse disponibili per il finanziamento delle premialità complessive di performance, fissato in una somma pari ad **€ 24.662,71 (corrispondente ad una percentuale massima del 30% delle risorse contrattabili disponibili al netto delle somme destinate al finanziamento delle indennità contrattuali ed i differenziali stipendiali di progressione economica)**. Gli obiettivi di settore e generali di amministrazione risultano formalizzati nel PIAO - sezione Piano della performance 2024/2026 Piano Dettagliato degli Obiettivi 2024 e sezione Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come approvati con deliberazione di G.C. n. 80 del 23.04.2024, ove sono per l'appunto esplicitati gli obiettivi trasversali assegnati ai Settori nonché gli obiettivi gestionali assegnati ad ogni singolo Settore/unità operativa.

ARTICOLO 10 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ. ANNO 2024

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento degli istituti descritti all'articolo 1 lett. a), b) e c), risulta pertanto, **per l'anno 2024**, così ripartito:

(da inserire prospetto di riparto)

Le somme derivanti da risorse stabili destinate alla remunerazione delle indennità di contratto che a consuntivo dovessero risultare inutilizzate, andranno ad incrementare, a fine anno, la consistenza delle risorse destinate alla performance. Al riguardo, le parti contraenti concordano di modificare le clausole del CCDI di parte normativa 2023/2025 riferite specificamente all'art. 11, comma 5 (indennità condizioni lavoro), all'art. 12, comma 6 (indennità per specifiche responsabilità), all'art. 16, comma 6 (indennità di servizio esterno), all'art. 17, comma 7 (indennità di funzione), le quali sono tutte sostituite dalla seguente previsione ***“Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno e quindi avanzate vengono destinate ad incrementare le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento della performance individuale dei dipendenti”***.

Eventuali risorse di parte stabile che dovessero residuare a seguito dell'erogazione delle premialità collegate alla performance andranno riportate nel fondo dell'anno successivo, incrementandolo nella parte variabile.

Il riparto delle risorse variabili di cui alla sopra riportato prospetto è disciplinato secondo i criteri e le modalità previste dalla contrattazione decentrata integrativa di parte normativa nonché dai regolamenti settoriali vigenti relativi a ciascun istituto contrattuale.

ARTICOLO 11 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO

Per l'anno corrente, il fondo per il lavoro straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999 è pari ad **euro 24.804,00**.

Le somme che a tal fine dovessero risultare inutilizzate, una volta che siano state accertate a consuntivo, alimentano il fondo dell'anno successivo in parte variabile, così come previsto dall'art. 79, comma 2, lett. d) del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

ART. 12 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente CCDI conserva integralmente la sua efficacia fino all'approvazione del successivo, come previsto dall'art. 8, comma 8, del CCNL 16.11.2022.

2. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente CCDI le parti fanno espresso rinvio al Contratto Collettivo Decentrato di parte normativa riferito al triennio 2023/2025, sottoscritto in data 29.12.2023.